

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di marzo 2020. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020- Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	3
Tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici – Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36 del D.L. n. 124/2019.....	3
Dichiarazioni – Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.....	5
Indici sintetici di affidabilità fiscale – Approvate modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2019.....	5
Coronavirus: sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi. Agenzia della riscossione chiude gli sportelli. Servizi web e call center h24.	6
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	6
Versamenti tributari e contributivi - Sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Primi chiarimenti	15
Istanze di interpello – Sospensione dei termini di presentazione. Art. 67 del D.L. n. 18/2020 - Chiarimenti	16
Pagamento degli importi derivanti da accertamenti esecutivi – Primi chiarimenti	18



Riscossione - Modello F24 - Credito d'imposta relativo ai canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del D.L. n. 18/2020	19
Versamenti tributari e contributivi - Sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 - Ulteriori precisazioni	20
Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Art. 67 e 83 del D.L. n. 18/2020. Primi chiarimenti	20
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati	22
Trattazione istanze di accordi preventivi – Art. 67 del D.L. n. 18/2020 - Chiarimenti.	22



Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020- Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020, sono state emanate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (articolo 8)

L'art. 8, comma 1, del suindicato Decreto Legge ha disposto che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) e fino al 30 aprile 2020:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il successivo comma 2 dell'art. 8 in esame ha previsto che gli anzidetti versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

La disposizione precisa, altresì, che non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici – Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36 del D.L. n. 124/2019

Con Provvedimento del 6 marzo 2020, n. prot. 114266/2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione prevista dall'art. 36 del D.L. n. 124/2019, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute



dal Gestore Servizi Energetici (in seguito anche GSE) alla produzione di energia elettrica, in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388/2000.

In particolare, il punto 1.1 del Documento in esame ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni per la compilazione, previsto dall'art. 36, comma 3, del D.L. n. 124/2019, da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2020.

La predetta comunicazione deve essere utilizzata dal soggetto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.L. n. 124/2019, intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388/2000.

Ai sensi del punto 1.3, nella comunicazione di cui al punto 1.1 il contribuente deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 dell'articolo 36 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019, e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Il punto 1.5 del Provvedimento in esame, prevede che le somme da versare sono da determinare applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente.

Così come previsto al punto 4 del Provvedimento in commento, la domanda debitamente sottoscritta dal soggetto che ha esercitato l'opzione, va inviata, entro e non oltre il 30 giugno 2020, unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse, neppure mediante servizio postale e posta elettronica ordinaria o certificata; la comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero, se sottoscritta con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità.



Il successivo punto 5 prevede che il pagamento integrale dell'importo da versare deve avvenire entro e non oltre il termine del 30 giugno 2020; è esclusa la compensazione di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Infine, ai sensi del punto 6, il perfezionamento della posizione del contribuente avviene con il pagamento integrale dell'importo dovuto e con la presentazione della comunicazione entro i termini e le modalità innanzi esposte.

Dichiarazioni – Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998

Con Provvedimento del 9 marzo 2020, n. prot. 118737/2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 10 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha individuato nuove tipologie di soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione.

In particolare, il Provvedimento esaminato ha incluso tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998:

- le associazioni tra avvocati, di cui all'articolo 4 della L. n. 247/2012;
- le società tra avvocati, di cui all'articolo 4-*bis*, della citata L. n. 247/2012.

Indici sintetici di affidabilità fiscale – Approvate modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2019

Con Decreto 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 13 marzo 2020, sono state approvate modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2019.

In particolare, l'art. 1, comma 1, del Decreto esaminato ha disposto l'approvazione, in base all'art.9-*bis*, comma 2, del D.L. n. 50/2017, di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (in seguito anche ISA) approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre e 24 dicembre 2019.

Ai sensi del successivo comma 2 le risultanze dell'applicazione degli ISA, integrati con le modifiche apportate dal Decreto in commento, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell'accesso



al regime premiale di cui all'al comma 11 del predetto art. 9-bis e dell'attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

L'art. 6 del Decreto in esame ha disposto che gli Isa approvati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019 non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Il successivo art. 7 ha precisato che il programma informatico realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al Decreto in commento.

Coronavirus: sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi. Agenzia della riscossione chiude gli sportelli. Servizi web e call center h24.

Con Comunicato stampa del 17 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato la chiusura dal 18 al 25 marzo (prorogata al 3 aprile 2020) degli Sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico, in considerazione delle misure di sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, relative a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, disposte dal D.L. n. 18/2020.

Nel Comunicato viene precisato che il personale dell'Ente di riscossione garantirà l'operatività e la fruibilità dei servizi online disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'App Equiclic, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, sono state emanate misure di potenziamento del Servizio



sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Segnaliamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Nel Titolo IV del Decreto in esame sono contenute misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Rimessione in termini per i versamenti (art 60)

L'art. 60 del D.L. n. 18/2020 ha disposto che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)

Con il comma 2 dell'art. 61 del D.L. n. 18/2020 è stato disposto che le statuizioni di cui all'innanzi esaminato articolo 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020, si applicano anche ai seguenti soggetti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di



- navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
 - i) aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
 - l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
 - m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
 - n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
 - o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
 - p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
 - q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
 - r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del D. Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D. Lgs, n.117/2017.

Il comma 3 dell'art. 61 del Decreto in esame ha sancito che per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

Ai sensi del successivo comma 4 i versamenti sospesi ai sensi degli esaminati commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

La disposizione prevede, altresì, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il comma 5 dell'art. 61 ha disposto, invece, che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive,



professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Anche in tal caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Il comma 1 dell'art. 62 del D.L. n. 18/2020 ha statuito la sospensione, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Con il medesimo comma è stata, invece, mantenuta ferma la previsione di cui all'articolo 1 del D.L. n. 9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Il comma 2 dell'art. 62 in commento ha sancito la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per i soggetti che

- esercitano attività d'impresa, arte o professione;
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'esaminato Decreto.

Si tratta, in particolare, dei versamenti relativi

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;



c) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il successivo comma 3 ha previsto che la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Il comma 4 ha disposto che per i soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della cd. "zona rossa" restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Il comma 5 dell'art. 62 del D.L. n 18/2020 ha stabilito che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il successivo comma 6 prevede che gli adempimenti sospesi ai sensi dell'esaminato comma 1 dell'art. 62 in commento sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazioni di sanzioni.

Il comma 7 dell'art. 62 del D.L. n. 18/2020 ha disposto che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del suddetto Decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R., n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta; ciò a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

La disposizione normativa ha previsto, altresì, che i contribuenti, che si avvalgono della suddetta opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla



quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Il comma 1 dell'art. 64 del D.L. n. 18/2020, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ha previsto il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Il successivo comma 2 ha disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in parola.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

L'art 65 del Decreto Legge in commento ha riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1

Ai sensi del successivo comma 2, il credito d'imposta in esame non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 66)

L'art. 66 del Decreto Legge in commento ha previsto che per le erogazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente



riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un ammontare massimo di 30 mila euro.

Ai sensi del successivo comma 2, per le erogazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa, si applica l'art. 27 della L. n.133/1999 (che ne prevede la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa).

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le predette erogazioni liberali saranno deducibili nell'esercizio di effettuazione.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici impositori (art. 67)

L'art. 67, comma 1, primo periodo del D.L. n. 18/2020 ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza, l'art. 67, comma 1, secondo periodo, ha previsto altresì la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell'art. 11 della L. n. 212/2000, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015. Sono, inoltre, sospesi i termini di cui:

- all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 128/2015 (in materia di adempimento collaborativo);
- all'art. 1-bis del D.L. n. 50/2017 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata);
- agli artt. 31-ter e 31-quater del D.P.R. n. 600/1973 (accordi preventivi per le imprese con attività internazionale);
- all'art. 1, commi da 37 a 43, della L. n. 190/2014 (procedure di *ruling*).

Il medesimo periodo di sospensione, precisa ancora la norma esaminata, si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze di interpello, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 156/2016.



Inoltre, il comma 2 dell'art. 67 esaminato ha stabilito che, laddove tali istanze di interpello siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, precisa ancora la norma, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente in via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

Infine, il comma 4 dell'art. 67 ha disposto, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. n. 212/2000, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.

Nello specifico la disposizione normativa esaminata prevede la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

L'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

La disposizione normativa ha, altresì, precisato che:

- i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020;
- si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.

Il comma 2 dell'art. 68 in commento ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emesse dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che



gli enti locali possono emettere ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, sia per le entrate tributarie e che per quelle patrimoniali.

Il successivo comma 3 ha contemplato, invece, il differimento al 31 maggio 2020

- del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta “rottamazione ter” (art. 3, commi 2, lettera b), e 23, e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-*bis*, comma 1, lettera b), numero 2) del D.L. n. 34/2019);
- nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto “saldo e stralcio” (art. 1, comma 190, della l. n. 145/2018).

Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)

L'art. 71 del D.L. n. 18/2020 ha previsto che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste nel Titolo IV e dall'art. 37 possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

L'art. 106, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha previsto che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2, e 2478 *bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il successivo comma consente, con riguardo alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Il medesimo comma prevede che le predette società possono, altresì, consentire che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4, 2479-*bis*, comma 4, e 2538, comma 6, del codice civile.



Il comma 3 dell'art. 106 del Decreto Legge in esame stabilisce che le società a responsabilità limitata possono, inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Il successivo comma 4 consente alle società con azioni quotate di ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (cd. TUF) per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Infine, il comma 7 ha stabilito che le anzidette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.

Entrata in vigore (art. 127)

L'art. 127 del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che il Decreto in esame entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 17 marzo 2020.

Versamenti tributari e contributivi - Sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Primi chiarimenti

Con Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi disposta dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 e degli artt. 60 e 61 del D.L. n. 18/2020.

In particolare, l'art. 60 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (in seguito anche P.A.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

A riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle P.A., in scadenza il 16 marzo 2020.

Inoltre, l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020, ha disposto per le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno



il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti:

- delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973;
- dei contributi previdenziali e assistenziali,
- nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

A riguardo, l'art. 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020 ha esteso la sopracitata sospensione ai soggetti operanti nei settori elencati nel medesimo comma 2, lettere da a) a q).

Inoltre, per tutti i soggetti di cui trattasi, il comma 3 dell'art. 61 citato ha disposto la sospensione dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Alla luce di quanto sopra l'Agenzia delle Entrate ha allegato al Documento di prassi in esame una tabella in cui sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 61, comma 2, lettere da a) a q) del D.L. n. 18/2020.

Istanze di interpello – Sospensione dei termini di presentazione. Art. 67 del D.L. n. 18/2020 - Chiarimenti

Con Circolare n. 4/2020 del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo della sospensione dei termini stabiliti dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020.

Il punto 1 del Documento di prassi in commento ha sostanzialmente illustrato il contenuto dell'art. 67, comma 1, del citato decreto legge, con cui sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

A riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la norma in esame concerne non solo le istanze di interpello disciplinate dall'art. 11 della L. n. 212/2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), ma anche quelle presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo (art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015), nonché le istanze di interpello sui nuovi investimenti (art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015).

La Circolare in esame ha precisato che restano, inoltre, sospesi i termini per la regolarizzazione delle anzidette istanze di interpello.



Per tutte le istanze presentate nel periodo di sospensione (dall'8 marzo al 31 maggio) i termini per la notifica della risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (1° giugno 2020).

Peraltro, durante il periodo di sospensione la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza può avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata.

Nel punto 2 del Documento esaminato sono state invece fornite le indicazioni operative e organizzative utili al corretto funzionamento delle strutture competenti dell'Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso.

In particolare, è stato chiarito che, stante il periodo di sospensione disposto dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, non potrà formarsi il c.d. silenzio assenso in caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari da parte degli Uffici competenti.

La Circolare in commento ha evidenziato, inoltre, che gli Uffici, durante il periodo di sospensione, potranno inviare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione ivi precisando che il termine di trenta giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere dal 1° giugno 2020, con facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine e, quindi, durante il periodo di sospensione.

La sospensione avrà efficacia anche nell'ipotesi di istanze di interpello presentate ad un Ufficio diverso da quello competente; a tale riguardo l'Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che il termine perentorio per fornire risposta al contribuente inizierà a decorrere, in ogni caso, dal 1° giugno 2020, a nulla rilevando la data, precedente o successiva all'8 marzo, in cui l'istanza è stata presentata presso l'Ufficio incompetente.

Il punto 3 della Circolare in esame ha fornito, infine, istruzioni operative agli Uffici in relazione alla sospensione dei termini relativi alle istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo e alle istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata.



Pagamento degli importi derivanti da accertamenti esecutivi – Primi chiarimenti

Con Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti circa la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.L. n. 18/2020.

Innanzitutto, l’Amministrazione finanziaria ha illustrato la disciplina di detta tipologia di avvisi di accertamento, ovvero il contenuto dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010.

In particolare, il Documento di prassi esaminato, richiamando il contenuto dell’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. 78/2010, ha ricordato come il contribuente, destinatario di un avviso di accertamento possa decidere, entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni, di:

- effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997;
- proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

In difetto, ha precisato ancora l’Agenzia delle Entrate richiamando la lettera b) del citato art. 29, l’avviso di accertamento diviene titolo esecutivo e le somme richieste, decorso l’ulteriore termine di trenta giorni, vengono affidate in carico all’agente della riscossione.

Tanto premesso, la Circolare esaminata si è soffermata ad analizzare il contenuto dell’art. 83, comma 2, del D.L. 18/2020, il quale ha previsto la sospensione, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Conseguentemente, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, la sospensione del termine per ricorrere, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti in sede di acquiescenza oppure, in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio.

Pertanto, conclude l’Amministrazione finanziaria, agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 non si applica la sospensione



dei versamenti recata dall'art. 68 del citato D.L. n. 18/2020, rubricato “*Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*”.

La sospensione del termine per i versamenti, che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dagli “*avvisi previsti dall'art. 29 del D.L. 78 del 2010*”, cui fa espresso riferimento l'articolo 68, va quindi riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi dell'esaminata lettera b) dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010.

Riscossione - Modello F24 - Credito d'imposta relativo ai canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del D.L. n. 18/2020

Con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta introdotto dall'articolo 65 del D.L. n. 18/2020.

L'anzidetta disposizione normativa ha riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta - da utilizzare esclusivamente in compensazione - nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Tanto premesso, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è stato istituito il seguente codice tributo:

- “6914” denominato “Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.



Versamenti tributari e contributivi - Sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 - Ulteriori precisazioni

Con Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'elenco dei codici ATECO riportati nell'allegato della su esaminata risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate, precisando che detti codici ATECO si riferiscono ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte agli artt. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 e 61, comma 2, lettere da a) a q), del D.L. n. 18/2020, ha ribadito che il suddetto elenco ha un valore meramente indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni. Nel Documento di prassi in argomento sono stati, pertanto, indicati sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, ulteriori codici ATECO interessati dalla sospensione.

Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Art. 67 e 83 del D.L. n. 18/2020. Primi chiarimenti

Con Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni circa l'impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione prevista dagli articoli 67 e 83 del D.L. n. 18/2020.

In particolare, l'articolo 67, al comma 1, ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

A riguardo l'Amministrazione finanziaria ha precisato che nonostante l'anzidetta disposizione normativa disciplini esclusivamente la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento, sono state emanate istruzioni interne agli Uffici (comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2020) volte ad evitare, in relazione alle anzidette attività, spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

La disciplina appena richiamata va poi completata con le disposizioni del D.L. n. 18/2020 che prevedono al comma 2 dell'articolo 83 la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre



che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Di conseguenza:

- per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente alla predetta data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo lo stesso a decorrere dal 16 aprile 2020;
- per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per proporre ricorso è differito alla fine del periodo di sospensione.

Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno chiarire come il citato articolo 83 incida in particolare sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione.

A riguardo il Documento di prassi esaminato ha precisato, infatti, che nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applicherà anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del citato decreto.

Pertanto, al termine di impugnazione si applicheranno cumulativamente:

- sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 218/1997,
- sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto.

La Circolare in commento ha evidenziato, inoltre, che laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un'ottica di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente, dare seguito a tali esigenze laddove possibile.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, illustrato indicativamente le procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale, che andranno svolte accordando priorità all'esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

In particolare, tali finalità potranno essere contemperate attraverso la gestione del procedimento a distanza, privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l'impiego di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68/2005, in luogo della posta elettronica ordinaria.



Nel Documento di prassi è stato altresì precisato che tali modalità di gestione del contraddittorio a distanza potranno essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento.

Infine, la Circolare analizzata ha evidenziato che non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall'articolo 8 del D.Lgs n. 218/1997) di venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7 entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione.

Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

Con Provvedimento del 26 marzo 2020, n. prot. 144055/2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 26 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Nel punto 1.2 del Documento di prassi in commento è stato precisato che il nuovo modello è utilizzato in luogo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2019, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2020, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 542/1999.

Trattazione istanze di accordi preventivi – Art. 67 del D.L. n. 18/2020 - Chiarimenti.

Con Circolare n. 7/E del 27 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative circa la trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. *patent box* in relazione al periodo della sospensione dei termini stabiliti con l'art. 67 del D.L. n. 18/2020.



Il punto 1 del Documento di prassi in commento ha sostanzialmente illustrato il quadro normativo di riferimento contenuto nell'art. 67, comma 1, del citato decreto legge, con cui sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 i termini di cui agli articoli 31-*ter* e 31-*quater* del D.P.R. n. 600/1973, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della L. n. 190/2014.

In sostanza trattasi dei termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

- gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (art. 31-*ter* del D.P.R. n. 600/1973);
- le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR (art. 31-*quater* D.P.R. n. 600/1973);
- la procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. *patent box*).

Con specifico riferimento alla procedura di rettifica in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'anzidetta sospensione dei termini riguarda esclusivamente la procedura contenuta nell'articolo 31-*quater*, lettera c), ai sensi del quale la predetta rettifica può essere riconosciuta a seguito di istanza da parte del contribuente a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Con riferimento al c.d. *patent box*, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina di riferimento dall'articolo 4 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 (c.d. Decreto Crescita), la procedura di *ruling* (accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate) è alternativa alla autoliquidazione del beneficio in dichiarazione dei redditi e che le disposizioni di attuazione e che i relativi termini sono contenuti nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 e nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 2015/154278 del 1° dicembre 2015.

Nel Documento di prassi in commento è stato quindi evidenziato che:

- i termini previsti da tutte le disposizioni sopra richiamate e ancora pendenti alla data dell'8 marzo 2020 sono sospesi fino al 31 maggio 2020;
- che gli stessi riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.



Nell'anzidetto periodo, così come previsto per le istanze di interpello, le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali o multilaterali potranno essere inviate per via telematica ai seguenti indirizzi:

- dc.acc accordi@pec.agenziaentrate.it;
- dc.gc accordi@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo unilaterali) o dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali), esclusivamente per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

In questi casi i termini per la notifica delle risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate previsti dalle relative disposizioni inizieranno a decorrere dal 1° giugno 2020.

Allo stesso modo, nel periodo di sospensione è possibile presentare istanze di *patent box* esclusivamente per via telematica mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Nel punto 2 della Circolare in esame sono stati analizzati alcuni casi particolari relativi a procedure instauratesi prima del periodo di sospensione e i cui termini siano ancora pendenti, e a procedure relative a istanze presentate durante il periodo di sospensione.

Al riguardo è stato precisato che nell'ipotesi, ad esempio, di presentazione di un'istanza (unilaterale o bilaterale) ai sensi del richiamato articolo 31-ter, tutti i termini contenuti nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21 marzo 2016 (prot. 2016/42295) sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio.

Di conseguenza, ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, il termine di trenta giorni entro il quale deve essere comunicata l'ammissibilità, l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità dell'istanza eventualmente non scaduto alla data dell'8 marzo ricomincerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Ad esempio, se il contribuente ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 31-ter il giorno 11 febbraio 2020, essendo decorsi ventisei giorni al giorno 8 marzo, l'Agenzia delle entrate dovrà rispondere entro il 4 giugno.



Qualora, invece, l'istanza sia stata presentata durante il periodo di sospensione dei termini, varranno le regole stabilite al secondo comma dell'articolo 67, per cui il termine di trenta giorni entro il quale dovrà essere comunicata l'ammissibilità, l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'istanza inizierà a decorrere dal 1° giugno.

Con la Circolare esaminata è stato, altresì chiarito, che, in relazione alle procedure di accordo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del *patent box*, è ritenuto sospeso il termine per la presentazione di documentazione integrativa di istanze presentate entro dicembre 2019.

Infine, nel punto 3 è stato evidenziato che, in coerenza con quanto già sostenuto con l'esaminata Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020, recante chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini, e con la Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, recante chiarimenti in tema di sospensione dei termini e accertamento con adesione, è possibile proseguire l'interlocuzione tra gli Uffici competenti e i contribuenti, nell'ottica della collaborazione e buona fede che deve sempre ispirare i rapporti tra le parti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L. n. 212/2000.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, riportato le procedure a distanza di gestione del procedimento di accordo preventivo richiamando essenzialmente quanto già illustrato e delineato nelle Circolari n. 4/E e n. 6/E esaminate in precedenza.

